



**Camera di Commercio
Firenze**

**AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE
CONTROVERSIE**

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

OGGETTO: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEI DOMICILI DIGITALI E LORO ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE: IMPRESE INDIVIDUALI - ATTO DI DIFFIDA. PROCEDIMENTO ANNUALITA' 2023.

IL CONSERVATORE

Visti l'art. 4, D. Lgs 30/03/2001, n. 165 e l'atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95;

Vista la Delibera di Giunta 10/11/2022, n. 104, con la quale è stata approvata la macrostruttura della Camera di Commercio di Firenze ed è stata attribuita al Segretario Generale la gestione dell'interim dell'Area Sviluppo e competitività delle imprese, fino all'individuazione di una nuova figura dirigenziale;

Vista la Determinazione del Segretario Generale 24/11/2022, n. 420, con la quale è stato approvato il nuovo organigramma dell'Ente;

Vista la Determinazione del Segretario Generale 20/12/2022, n. 466, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

Visto l'art. 2188 e ss. del Codice civile;

Vista la Legge 580/1993 e successive modifiche;

Vista la Legge 241/1990 e successive modifiche;

Visto il D.L. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 ("Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale") il quale, all'art. 40, ("Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi") dispone che la competenza all'adozione del provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio del registro delle imprese, sia del Conservatore;

Vista la Delibera di Giunta n. 142 del 09/12/2021, recante la nomina del Conservatore a far data dal 01/01/2022;

Visto il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120 ed in particolare l'art. 37, contenente disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, Imprese e Professionisti il

quale, modificando le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e di cui all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, dispone:

- le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale sia stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata, previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese; l'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio;

Atteso che occorre pertanto procedere all'avvio, per le imprese individuali che si trovino nelle condizioni sopra menzionate, del relativo procedimento d'ufficio;

Considerato che a tal fine l'U.O. Controllo dichiarazioni sostitutive e accertamento sanzioni, tramite il sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio, ha predisposto l'elenco allegato alla presente determinazione, a costituirne parte integrante e sostanziale che contengono le imprese oggetto del procedimento d'ufficio di cui sopra;

Richiamata la propria determinazione n. 403 del 18/11/2022, con la quale sono state fissate, in modo da renderle conoscibili a tutti mediante pubblicazione sul sito camerale nella sezione "TRASparenza", le linee di indirizzo per lo svolgimento del presente procedimento d'ufficio ed alle quali integralmente nel presente atto ci si richiama;

Dato atto che la norma prevede, per le imprese individuali, che le stesse vengano preventivamente diffidate a regolarizzare il proprio domicilio digitale entro il termine di 45 giorni dalla data di avvio del procedimento d'ufficio;

Predisposto, come da Allegato n. 2 alla presente determinazione, un apposito atto di diffida destinato alle imprese inadempienti e contenente:

- l'amministrazione competente;
- l'oggetto del procedimento promosso;
- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

nonché il termine entro il quale richiedere l'iscrizione di un nuovo indirizzo PEC valido e l'ufficio destinatario;

Ritenute le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DISPONE

con riferimento ai soggetti di cui all'elenco allegato alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale:

- 1) **la diffida ad adempiere** all'iscrizione nel Registro Imprese del proprio domicilio digitale **entro il termine di 45 giorni**;
- 2) in difetto dell'adempimento di cui al punto 1) entro il termine assegnato, l'avvio del procedimento d'ufficio finalizzato all'assegnazione dei domicili digitali d'ufficio e loro iscrizione nel registro delle imprese, con contestuale applicazione della sanzione, di cui all'art. 37, commi 1 e 2 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120;
- 3) **la pubblicazione nell'Albo camerale on line per quarantacinque (45) giorni**, quale comunicazione alle imprese individuali di cui all'elenco allegato alla presente determinazione e della diffida di cui all'allegato n. 2 contenente l'indicazione de
 - l'amministrazione competente;
 - l'oggetto del procedimento promosso;
 - l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
 - il termine entro il quale richiedere l'iscrizione di un nuovo indirizzo PEC valido e l'ufficio destinatario.

Conservatore del Registro Imprese
(Dott.ssa Brunella Tarli)
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO
DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005)